

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 40

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 luglio 1993)

INDICE

BORATTO: sulla tutela ambientale della località monte Ripoli nel comune di Tivoli (Roma) (4-02621) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	Pag. 1215	(4-02587) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 1226
CANDIOTO: sulla revoca del concorso ordinario a cattedre di stenografia (4-02183) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1216	sull'inserimento in graduatoria degli insegnanti delle scuole superiori legalmente riconosciute (4-02970) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1227
D'AMELIO: sull'inedificabilità delle fasce di rispetto ai margini delle strade (4-02417) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1218	GUERRITORE, SAPORITO: sulla grave situazione del bacino del fiume Sarno (4-03246) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i>)	1229
DANIELI: sulla situazione in Somalia (4-00951) (risp. AZZARÀ, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1220	MANIERI, ALBERICI: sulla revoca dell'assunzione della signora Adriana Abbate, nominata in ruolo come collaboratore amministrativo (4-02465) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1231
sulla situazione in Somalia (4-00985) (risp. AZZARÀ, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1221	NOCCHI: sull'annullamento dell'abilitazione all'insegnamento per alcuni partecipanti alla sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale n. 395 del 1989 (4-02420) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1233
sulla ristrutturazione delle aziende di promozione turistica, con particolare riferimento a quelle operanti nel Veneto (4-02684) (risp. BONIVER, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	1224	PINNA: sui lavori di restauro della chiesa di Santa Sabina a Silanus (Nuoro) (4-02812) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	1236
FERRARA Vito: sull'inedificabilità delle fasce di rispetto ai margini delle strade (4-03027) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1219	SCAGLIONE: sul Museo regionale di scienze naturali di Torino (4-03035) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	1236
GIBERTONI: sulla necessità di fornire ai giovani una corretta educazione alimentare			

14 LUGLIO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 40

SELLITTI ed altri: sulla progettazione del «Grande parco» di Nuceria Alfaterna (Salerno) (4-01557) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>) Pag. 1237	SERENA, ZILLI: sull'emergenza rappresentata dall'aumento della criminalità minorile (4-02167) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) Pag. 1241
SERENA: sulla salvaguardia e la tutela degli scavi archeologici di Pompei (4-02103) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 1238	TURINI: sulla scarsa utilizzazione del <i>terminal</i> ferroviario attivato sulla darsena Toscana, sponda ovest, del porto di Livorno (4-02809) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>) 1245
sul mancato accoglimento della richiesta di istituire un semiconvitto femminile nella sezione staccata di Possagno dell'istituto professionale alberghiero statale di Castelfranco Veneto (Treviso) (4-02787) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 1240	VOZZI: sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari (4-03126) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 1246

BORATTO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il comune di Tivoli con il Piano regolatore generale approvato il 5 luglio 1973 ha apposto sulla località monte Ripoli vincoli di conservazione paesistica, riserva agricola e di assoluta inedificabilità;

che la medesima zona era già stata sottoposta a vincolo per la tutela delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 1969 e a vincolo idrogeologico, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

che precedentemente all'adozione ed alla successiva approvazione del Piano regolatore generale nella zona erano previste lottizzazioni non recepite nel Piano regolatore generale del 1973 per le quali furono realizzate alcune costruzioni con diversa destinazione tra cui un manufatto che si sarebbe dovuto utilizzare come serbatoio per l'approvvigionamento potabile delle lottizzazioni;

che tra i proprietari dei terreni e degli edifici si è costituito un consorzio per l'uso e la manutenzione dei beni comuni oltre che per la sorveglianza e la repressione di abusi urbanistici ed edilizi;

che dal 1992 una ditta, subentrata ad altri proprietari, ha effettuato opere e lavori solo in parte autorizzati dal comune tanto che è stata più di una volta raggiunta da ordinanza sindacale per la sospensione dei lavori con rimessa in pristino;

che un intervento edilizio attuato dalla ditta ha riguardato il serbatoio posto sulla sommità del monte Ripoli, prefigurando il cambio di destinazione del manufatto con la realizzazione di costruzione ad uso abitativo o alberghiero, espressamente vietata dalle norme del Piano regolatore generale;

che i residenti nella zona, preoccupati che gli interventi edilizi posti in essere dalla ditta in violazione della normativa del Piano regolatore generale e proseguiti successivamente all'emissione di ordinanze da parte dell'autorità comunale possano arrecare seri danni all'ambiente, hanno procurato l'intervento dei carabinieri della locale compagnia ed hanno inviato in data 10 giugno 1992 una denuncia degli abusi edilizi a numerose autorità tra cui anche al sovrintendente ai beni ambientali del Lazio;

che, nonostante il citato intervento dei carabinieri, l'emissione di ordinanza sindacale e la denuncia dei fatti alle competenti autorità, permangono alcuni abusi commessi dalla ditta e ricorrenti interventi edilizi della medesima lasciano temere una ripresa dei lavori per realizzare altri e più gravi abusi difficilmente eliminabili con una seria compromissione dell'ambiente e del pubblico interesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per attuare tutti quei provvedimenti repressivi e comunque

tali da scongiurare nella zona di monte Ripoli la realizzazione di opere che comporterebbero gravi ed irrimediabili danni all'ambiente.

(4-02621)

(9 marzo 1993)

RISPOSTA. - La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ha provveduto a segnalare alla regione Lazio, alla quale, con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono state trasferite le competenze in materia di tutela ambientale, quanto lamentato nell'interrogazione parlamentare.

Non risultano pervenute a tutt'oggi alla predetta soprintendenza richieste di parere ai sensi della legge n. 431 del 1985 nella località in questione.

Ad ogni buon conto la soprintendenza ritiene che sia opportuna la demolizione del serbatoio in questione al fine di ripristinare lo stato dei luoghi tutelati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(8 luglio 1993)

CANDIOTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto ministeriale 23 marzo 1990 - tabella A dell'ordinanza ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1991 - è stato determinato il calendario di svolgimento della prova e della sede d'esame del concorso ordinario a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento di stenografia (classe di concorso A089 - LXXXIX) la cui prova scritta è stata prevista per il 20 marzo 1992;

che con ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992 è stata sospesa la prova scritta del concorso ordinario a cattedre di stenografia (classe di concorso A089 - LXXXIX);

che è in corso di registrazione alla Corte dei conti il decreto ministeriale 23 novembre 1992 che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1993 con il quale è revocato il concorso ordinario a cattedre di stenografia (classe di concorso A089 - LXXXIX);

che il direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dell'Unione professionale stenografica italiana, con nota protocollo n. 1156 - divisione VIII del 6 agosto 1992, ha ribadito che nelle strutture attuali della scuola italiana la «trattazione dei testi» è affidata anche ai docenti della classe di concorso A089 - LXXXIX - stenografia;

ritenuto che si debba procedere ad una probabile revisione del programma e delle prove d'esame della classe di concorso (A089 - LXXXIX - stenografia),

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché nella probabile revisione del programma e delle relative prove del concorso a cattedre di stenografia - laboratorio trattamento parola,

testi, dati e informazioni (classe di concorso LXXXIX) - sia inserita nella metodologia di insegnamento la tecnologia informatica degli stenoterminali, così come recita la nota del Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione n. 007580 del 13 novembre 1986;

quali provvedimenti intenda adottare perchè si svolga, nel più breve tempo possibile, il concorso ordinario a cattedre di stenografia anche con la strumentazione informatica degli stenoterminali e alla luce della proposta di legge n. 1324 del 17 luglio 1992 tendente all'istituzione dei corsi di laurea con indirizzo in stenografia.

(4-02183)

(28 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno far presente che gli obiettivi primari del processo di innovazione che si va attuando nella scuola secondaria superiore sono l'elevazione del livello di cultura generale ed una più ampia formazione professionale di base sulle quali innestare le diverse specializzazioni attuali e future.

Nel settore economico aziendale, ove la moderna organizzazione degli uffici è in gran parte fondata sull'impiego diffuso di strumenti informatici, assumono sempre più importanza figure professionali a carattere trasversale e posizioni lavorative del tipo informatico-gestionale in grado di acquisire conoscenza ed abilità orientate all'organizzazione e alla gestione delle informazioni.

Di fronte alla continua evoluzione del terziario, naturale sbocco lavorativo di diplomati nei corsi del settore tecnico e professionale, si è imposta la necessità di incidere sulle qualità dell'offerta formativa prendendo atto delle realtà e di ridisegnare i profili professionali ai quali i nuovi programmi e i progetti sperimentali in atto fanno esplicito riferimento.

Ciò ha comportato, inevitabilmente, la graduale eliminazione dei programmi d'insegnamento di quelle materie, quali appunto la stenografia, ormai superate nella realtà del mondo del lavoro.

L'insegnamento del «trattamento del testo», presente in varie specializzazioni e curricula di istituti tecnici e professionali, è certamente uno dei più interessati alla ridefinizione del ruolo e delle competenze richieste dalle nuove professionalità in quanto importante occasione di sintesi e di incontro tra le diverse possibilità applicative offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nel corrente anno scolastico, il 45 per cento degli istituti tecnici commerciali (310 interessati al progetto assistito «Igea») e il 45 per cento degli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (79 istituti interessati al progetto assistito «Erica») nonchè, nell'ambito dell'istruzione professionale, i programmi di studio sperimentali con «Progetto 92» ed attualmente, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 1992, in via di graduale estensione ai corsi ordinari di qualifica, hanno introdotto l'insegnamento di «laboratorio per il trattamento dei testi», in sostituzione degli insegnamenti di dattilografia, stenografia e stenodattilografia, previsti dai piani di studio vigenti, che risalgono al 1961.

Ai citati istituti debbono aggiungersi 60 istituti tecnici che attuano il «progetto Brocca» e numerosi altri (un centinaio) che hanno sostituito i suddetti insegnamenti in base a propri autonomi progetti.

Per le ragioni suesposte questo Ministero è stato indotto a revocare con decreto ministeriale 23 novembre 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 15 del 23 febbraio 1993, il concorso per la classe di concorso A089 al fine di costituire una nuova classe di concorso comprendente appunto l'«insegnamento basato sul trattamento dei testi».

Nell'ambito della proposta di modifica delle classi di concorso, attualmente all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state prese in considerazione, alla luce anche dei nuovi criteri di gestione del personale introdotti dalla legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 35 del 1993, le problematiche riguardanti il personale docente in servizio, mediante l'indicazione degli strumenti ritenuti più idonei per la tutela della posizione dei docenti titolari in classi di concorso coinvolte nelle modifiche dei programmi di insegnamento.

La problematica in parola va, comunque, analizzata con riferimento ad un periodo di tempo più lungo di quello a breve termine.

In futuro potrà, anche, essere oggetto d'esame il tema dell'utilizzo della stenografia con stenoterminali.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 giugno 1993)

D'AMELIO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Premesso che l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, in applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), stabilisce che «le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:

- a) 30 metri per le strade di tipo A;
- b) 20 metri per le strade di tipo D;
- c) 10 metri per le strade di tipo E ed F»;

considerato che l'introduzione delle nuove fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati, modificando le norme in base alle quali i comuni hanno approvato i piani urbanistici, blocca di fatto tutta l'attività edilizia in un momento così preoccupante per l'economia italiana;

constatato che appare quanto meno incongruo che una legge di settore modifichi norme più generali, quali sono quelle che regolano l'assetto del territorio e l'attività urbanistica,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative concrete e tempestive intenda promuovere il Governo per far salvi gli strumenti urbanistici dei comuni che, già approvati, prevedono, all'interno del

centro abitato, fasce di rispetto e distanze dal confine stradale diverse da quelle del nuovo codice della strada.

(4-02417)

(17 febbraio 1993)

FERRARA Vito. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ha regolamentato con gli articoli 26, 27 e 28 la inedificabilità delle fasce di rispetto ai margini delle strade;

che l'applicazione letterale di tali norme rende di fatto inedificabile la quasi totalità dei suoli all'interno dei centri abitati, giacchè le nuove disposizioni vanno a regolamentare le distanze di rispetto da ogni strada comunale, sia pure quelle di semplice penetrazione all'interno di piani di lottizzazione;

che, pertanto, le norme in questione hanno, di fatto, già prodotto il blocco quasi integrale del rilascio di concessioni edilizie, rendendo al tempo stesso dubbia la legittimità di interventi precedentemente approvati ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione in parola;

che l'opportunità e l'efficacia di tali norme nelle zone territoriali omogenee A e B, già caratterizzate da preesistenze edilizie e da ben delineati disegni urbanistici, appaiono fortemente discutibili;

che le ripercussioni sul piano occupazionale nel comparto dell'edilizia, già in grave difficoltà, incominciano ad essere di una gravità eccezionale,

si chiede di sapere:

se si sia tenuto conto nella ideazione della norma in parola dell'effetto negativo che essa avrebbe inevitabilmente provocato sull'attività edilizia, specie in questo delicato e grave momento dell'economia del nostro paese;

se si ravvisi l'opportunità che le norme contenute negli articoli 26, 27 e 28 vadano modificate nel senso di disciplinare l'inedificabilità delle zone di rispetto solamente nelle aree di espansione degli abitati ancora non normate da strumenti urbanistici generali od attuativi;

se si ritenga opportuno, con la rapidità che la delicatezza della questione richiede, un intervento governativo finalizzato alla ragionevole modifica delle norme in argomento.

(4-03027)

(21 aprile 1993)

RISPOSTA. (*) - La normativa introdotta per dare esecuzione al nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), oltre che disciplinare gli aspetti più strettamente connessi con la circolazione stradale comportava anche rilevanti modificazioni in tema di gestione e di utilizzo degli spazi laterali delle

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alla due interrogazioni sopra riportate.

strade tale da coinvolgere le attività di edificazione in relazione alla normativa urbanistica vigente (decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616 e 617).

Proprio per eliminare gli effetti negativi derivanti da indirizzi contrastanti seguiti nella disposizione che regola il settore circolazione e sicurezza stradale e nel quadro normativo organizzativo in materia urbanistica, è stato predisposto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1993, n. 147, recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Con tali disposizioni e segnatamente con la nuova disciplina delle distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con più aderente rispetto delle esigenze emerse nel settore edilizio, si ritiene che debbano in concreto ritenersi superati i problemi segnalati.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(30 giugno 1993)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che da oltre un anno in Somalia è in atto un autentico massacro che offende la dignità delle nazioni civili che stanno a guardare senza intervenire;

che, oltre alle morti per causa bellica, sono migliaia le morti per stenti, fame e malattie;

che a nulla valgono gli aiuti internazionali in cibo e medicinali se prima non viene riportato l'ordine in quel lembo d'Africa;

che storicamente l'Italia è legata alla Somalia da vincoli indiscutibili che risalgono al 1898;

che la Somalia ha chiesto all'Italia di intervenire militarmente per porre fine alle carneficine, mettere ordine e risolvere il problema dell'arrivo e della distribuzione degli aiuti alimentari e medicinali,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo ed i Ministri in indirizzo non ritengano di organizzare con urgenza, in accordo con ONU, CEE, UEO e FAO un corpo militare di spedizione in Somalia al fine di far cessare massacri e decessi per sete e fame, riportando ordine e legalità.

(4-00951)

(9 settembre 1992)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che Italia e Somalia sono legate da vincoli storici che risalgono al 1898 e che sono stati più volte riaffermati dagli stessi somali qualche anno dopo;

che nel 1960 è scaduto il mandato fiduciario che le Nazioni Unite ci avevano affidato dopo la decolonizzazione;

che il richiamo forte a questi legami è stato effettuato recentemente con la esplicita richiesta di un intervento militare italiano proveniente dalla stessa Somalia;

che, alla luce di quanto sta accadendo in Somalia ed in seguito agli stimoli nuovi che da lì ci provengono, si presenta all'Italia, che incontestabilmente versa in una crisi profonda, un'occasione unica e irripetibile per:

ritrovare una propria collocazione internazionale che la veda protagonista in un'operazione di pace e di aiuto organico ad un paese del Terzo mondo, degna della propria civiltà;

ricompattare l'unità nazionale ormai messa in discussione da tanti episodi di degrado politico, sociale e morale recuperando, in un'impresa comune, coesione e senso di appartenenza alla Nazione;

inaugurare una nuova e originale via alla soluzione dei problemi del Terzo e del Quarto mondo che, superate le fasi del colonialismo e del neo-colonialismo e quella ipocrita ed inconcludente degli aiuti a mezzo degli organismi internazionali, consista, per ciascuna delle Nazioni sviluppate, nell'assumersi il carico e la responsabilità della gestione, dell'istruzione, dello sviluppo, della alimentazione, della sanità, dell'ordine di un paese bisognoso, nel rispetto della sua dignità e della libertà del suo popolo;

creare condizioni che possano garantire nuovi sbocchi alla nostra economia, attraverso un intelligente investimento di energie e capitali che nel prossimo futuro non potranno non avere un favorevole ritorno in termini di prestigio e ricchezza;

indicare autonomamente una propria via equa e rispettosa della dignità dei popoli e degli uomini alla soluzione del problema dell'immigrazione extracomunitaria, dimostrando che l'impegno diretto e responsabilizzato di uno Stato ad adottare un paese del Terzo o Quarto mondo, creando colà le condizioni affinché gli abitanti di quel paese non siano costretti ad emigrare in cerca di pane e lavoro, sia l'unico modo per risolvere la questione immigratoria alla radice;

che il nuovo assetto politico e strategico del pianeta che si è venuto a determinare con il crollo del comunismo implica, da parte degli Stati europei, l'impegno ad essere sempre più presenti sulla scena internazionale e quindi ad assumersi l'onere di intervenire militarmente anche fuori dai confini d'Europa, pena la delega agli Stati Uniti di tutori della «pace» e della «libertà»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo si renda conto che l'invio di un corpo di spedizione di pace italiano in Somalia rappresenterebbe, oltre che un dovuto atto di solidarietà umano, anche l'inizio di una nuova fase storica per l'Italia, un salto di qualità nella politica estera e, soprattutto, un nuovo modo per risolvere i problemi del Terzo mondo.

(4-00985)

(9 settembre 1992)

RISPOSTA. (*) - L'Italia ha costantemente considerato la Somalia paese di prioritaria importanza politica in ragione dei profondi vincoli che ci legano ed ha pertanto ritenuto opportuno partecipare con 2.400 uomini alla forza multinazionale inviata colà a partire dal dicembre 1992 per ristabilire, sulla base della risoluzione n. 794 delle Nazioni Unite, le condizioni minime di sicurezza per assicurare la distribuzione degli aiuti umanitari.

Il nostro impegno si è inoltre articolato in iniziative tese a favorire la ripresa del dialogo politico intersomalo e la ricostruzione delle strutture economiche e civili del paese.

Abbiamo di conseguenza sostenuto - anche attraverso l'azione sul terreno del nostro delegato speciale, ministro Enrico Augelli - le Nazioni Unite nei contatti svolti con le diverse componenti della complessa realtà politica somala in vista della conferenza di riconciliazione nazionale di Addis Abeba, che ha avuto inizio il 15 marzo 1992 e che, per quanto concerne la prima sessione, si è conclusa positivamente il 28 marzo. Si è avviato altresì uno stretto coordinamento, oltre che con le Nazioni Unite, anche con altri paesi interessati in vista della possibile ricostruzione di un corpo di polizia somalo che contribuisca a ripristinare condizioni efficienti di sicurezza.

Considerata la situazione estremamente critica venutasi a creare in Somalia a seguito degli effetti congiunti della guerra civile e della carestia, e tenuto conto delle conseguenze che tali eventi hanno avuto e continuano ad avere sulle condizioni di vita delle popolazioni somale, è stato del pari necessario adottare misure di emergenza.

Pertanto, a seguito della visita dell'onorevole ministro Colombo in Somalia del settembre 1992 e dei colloqui intercorsi tra i membri della missione tecnica della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ed i rappresentanti del Governo somalo, in occasione dei quali sono stati analizzati i problemi che richiedono una immediata realizzazione per la salvaguardia di vite umane, sono stati avviati i seguenti interventi:

fondo di gestione presso l'ambasciata d'Italia in Nairobi destinato ad interventi di emergenza per la riabilitazione, ristrutturazione ed assistenza alla popolazione somala nei settori energetico, igienico-ambientale, idrico e logistico, per un importo di 5 miliardi di lire. Detto fondo verrà utilizzato per la riabilitazione e perforazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico-potabile di urgenza alla popolazione di Mogadiscio, per la fornitura di generatori destinati all'alimentazione di centri socio-sanitari, per il risanamento ambientale attraverso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti organici, già avviato dall'UNICEF, con l'impiego di manodopera locale e mezzi meccanici per il trasporto;

programma di emergenza per la riabilitazione, ristrutturazione e assistenza sanitaria dei due ospedali «Forlanini» e «Benadir» e dei due centri nutrizionali nella città di Mogadiscio, per un importo di 6,8 miliardi di lire. Il programma si articolerà come segue:

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alla due interrogazioni sopra riportate.

risanamento delle strutture di base degli ospedali e dei centri nutrizionali. Una *équipe* medica è già all'opera presso l'ospedale «Benadir». All'ospedale «Forlanini», invece, dopo le operazioni di sfollamento dei profughi che lo occupavano, si sono riabilite alcune strutture e sarà possibile utilizzare due padiglioni, con accesso esterno indipendente, per ospitarvi le suore di Madre Teresa di Calcutta destinate a gestire i centri nutrizionali per l'infanzia;

costituzione di due basi logistiche nella città di Mogadiscio;

fornitura dall'Italia di farmaci e materiale di consumo sanitario per uso ospedaliero e ambulatoriale per i due ospedali e per i centri nutrizionali;

fondo esperti per la gestione del programma;

formazione e aggiornamento del personale sanitario somalo.

Considerato l'appello rivolto dal segretario generale delle Nazioni Unite nel gennaio 1992 ai paesi donatori per un programma speciale di emergenza per i paesi del Corno d'Africa, ed in particolare per la Somalia, e tenuto conto dell'ulteriore appello lanciato nell'ottobre 1992 dalla Croce rossa internazionale ai paesi donatori per un importante supporto alle varie attività di emergenza condotte dall'organizzazione - che pur in situazioni estremamente difficili sta conducendo un'azione umanitaria vitale in favore della popolazione somala - il 30 novembre 1992 il Ministro ha approvato un contributo al CICR di 6 miliardi di lire per l'acquisto, l'invio e la distribuzione di prodotti alimentari e sanitari.

A seguito di quanto emerso nella riunione tenutasi a Ginevra il 12 e 13 ottobre 1992 per il «Piano dei cento giorni», tra i rappresentanti degli organismi internazionali e quelli del Governo italiano, si è ravvisata l'opportunità di sostenere le operazioni di emergenza individuate da alcune agenzie delle Nazioni Unite presenti nell'area, allo scopo di creare le premesse per un miglioramento dell'equilibrio esistente tra risorse umane e naturali messe a dura prova dalla carestia e dalla guerra civile.

Il Ministro ha pertanto approvato il 30 novembre 1992 un finanziamento di 36 miliardi di lire che è stato così ripartito:

UNHCR: 3,6 miliardi di lire per l'assistenza alla popolazione che rientra in Somalia dai campi profughi del Kenya e dell'Etiopia;

PAM: 10,8 miliardi di lire per l'acquisto, l'invio e la distribuzione degli aiuti alimentari all'interno del paese, nonché per un supporto logistico alle attività di emergenza;

UNICEF: 9 miliardi di lire per il sostegno alle attività di assistenza alle popolazioni a rischio e per un programma di vaccinazione e assistenza materno-infantile;

FAO: 4,8 miliardi di lire per l'acquisto e l'invio di sementi, di attrezzature agricole, di farmaci e vaccini ad uso veterinario e per l'assistenza tecnica utile per la riattivazione del settore agro-zootecnico;

OMS: 3,6 miliardi di lire per il supporto tecnico al programma sanitario condotto dall'Italia sul piano bilaterale e per l'invio di farmaci essenziali, nonché per forniture sanitarie di base e per l'assistenza ai fini della riorganizzazione del sistema sanitario somalo;

DHA-UNDRO: 600 milioni di lire per la creazione a Mogadiscio di un centro operativo di coordinamento delle operazioni condotte dalle diverse agenzie impegnate in interventi di emergenza;

UNDP: 3,6 miliardi di lire a sostegno delle operazioni di distribuzione dell'acqua potabile sul territorio e delle attività connesse con l'igiene ambientale e con la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.

Una delegazione governativa italiana, guidata dallo scrivente, ha inoltre partecipato alla Conferenza dei donatori svoltasi ad Addis Adeba il 3 ed il 4 dicembre 1992.

Nel corso del gennaio 1993 sono stati del pari contattati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sette organismi non governativi selezionati tra quelli già presenti in Somalia o che abbiano avuto precedenti esperienze nell'area. Si tratta, in particolare, di: «Cooperazione internazionale» (COOPI); «Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli» (CISP); «Centro internazionale di cooperazione allo sviluppo (CICS); «Comitato europeo di formazione agraria» (CEFA); «Comitato di coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario» (COSV); «Comunità internazionale volontari laici» (LVIA); «Movimento Africa '70» (MA '70).

Gli interventi delle predette organizzazioni non governative verranno effettuati con l'appoggio degli organismi internazionali beneficiari dei contributi italiani e si distribuiranno nel modo seguente:

Berbera COOP.I. UNHCR - PAM - OMS - UNICEF;
Bosaso Africa '70 FAO - PAM;
Merca COSV Unicef - OMS - PAM;
Hiram CEFA Unicef - OMS - PAM;
Gheddo CICS UNHCR - PAM;
Mudug CISP Oms - UNICEF - PAM;
Basso Giuba LVIA PAM - OMS - FAO.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AZZARÀ

(18 maggio 1993)

DANIELI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che a suo tempo sono state emanate norme direttive dal Ministero che presiede agli affari regionali per una rapida ristrutturazione delle aziende di promozione turistica su base territoriale e che tuttavia molte regioni, tra le quali il Veneto, non hanno ancora preso decisioni in merito;

che molte aziende di promozione turistica non stanno pianificando programmi turistici di medio-lungo periodo perchè, nell'incertezza della loro stessa sopravvivenza, si stanno limitando ad impostare *budget* a copertura di ordinaria amministrazione, con gravissime ripercussioni negative su tutte le attività turistiche locali;

che questi fatti si stanno protraendo da oltre due anni, con le conseguenze immaginabili, in particolare per studi e ricerche di mercato nel settore non ancora attuate, per campagne pubblicitarie di largo respiro, per una scarsa presenza di iniziative nei nuovi bacini d'utenza turistici, e tutto a vantaggio di altre nazioni europee;

che, in particolare, si segnala il caso del lago di Garda (costa veronese), ove in base alla ristrutturazione proposta ma mai attuata dalla regione Veneto dovrebbe nascere una sola azienda di promozione turistica al posto delle attuali otto esistenti: Bardolino, Brenzone, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera, Torri ed Affi;

che tali incertezze hanno determinato una grave fase di stallo di tutte le più importanti iniziative di promozione turistica per il lago di Garda, di cui già si è risentito nella scorsa stagione turistica, che ha visto un calo delle presenze, in particolare di quelle straniere,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

1) intervenire sollecitamente presso le regioni inadempienti affinché provvedano agli atti dovuti;

2) censurare i comportamenti inadempienti, in quanto frutto di meschini giochi di potere e di contrasti tra i partiti politici che non vogliono cambiare nulla, per non scontentare chi attualmente vegeta negli enti sopprimendi;

3) verificare il danno subito a causa di questi comportamenti omissivi ed ostruzionistici, che hanno provocato la riduzione dei flussi turistici, con controlli da condurre zona per zona;

4) al termine di detta indagine, promuovere un'azione che sia volta al risarcimento dei danni nei confronti degli enti regionali inadempienti.

(4-02684)

(11 marzo 1993)

RISPOSTA. - Questa amministrazione ha provveduto più volte a chiedere elementi di risposta alle regioni, ma tali richieste sono rimaste prive di riscontro per un certo lasso di tempo.

In data 27 marzo 1993 è pervenuta una nota del Commissario del Governo nella regione Veneto, con cui si trasmette copia della lettera n. 663/70200 del 24 marzo 1993, con la quale il segretario generale della programmazione della regione Veneto fornisce le seguenti informazioni:

la regione Veneto ha dato attuazione alla legge-quadro statale n. 217 del 1983 con la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, istitutiva di 38 aziende di promozione turistica in altrettanti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, che sono state attivate nell'anno 1987;

in particolare nel bacino del lago di Garda - versante Veneto - sono state istituite le seguenti aziende di promozione turistica:

1) azienda di promozione turistica n. 36 - Baldo Garda Veneto, con accorpamento delle ex aziende autonome di soggiorno e turismo di Brenzone, Malcesine e di Torri del Benaco;

2) azienda di promozione turistica n. 37 - Riviera degli Olivi - con l'accorpamento delle ex aziende autonome di soggiorno e turismo di Bardolino e di Garda;

3) azienda di promozione turistica n. 38 - Parchi e Castelli del Garda - con accorpamento delle ex aziende autonome di soggiorno e turismo di Lazise e di Peschiera del Garda;

le aziende di promozione turistica presentano annualmente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale n. 28 del 1985, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo «con il relativo programma annuale di attività turistica», che viene gestito grazie soprattutto ai finanziamenti regionali;

per quanto sopra specificato, non esistono, nel suddetto versante, le 8 aziende indicate nella interrogazione di cui trattasi, la cui denominazione corrisponde ad aziende autonome di soggiorno e turismo (AAST) già soppresses o ad uffici di informazione ed assistenza turistica.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

(28 aprile 1993)

GIBERTONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che da più parti si avverte la necessità di dare ai giovani una educazione alimentare corretta;

che tale educazione potrebbe trovare il suo giusto momento e spazio nell'ambito delle mense scolastiche;

che purtroppo si assiste oggi alla gestione di mense inadeguate per qualità e quantità degli alimenti;

che presso le mense scolastiche sono completamente ignorati i principi riguardanti le combinazioni alimentari,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno rendere gli studenti partecipi e consapevoli dei valori nutritivi assunti anche tramite schede informative;

se il Ministro possa verificare l'opportunità di introdurre nelle mense l'uso di prodotti alimentari biologici.

(4-02587)

(4 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il problema posto con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata - quello cioè di una educazione alimentare che renda consapevoli gli alunni dei valori nutritivi dei cibi - è stato da tempo avvertito, nell'ambito della scuola, tanto che trova ampio spazio nei vigenti programmi di insegnamento della scuola dell'obbligo.

Si tratta, inoltre, di un problema che rientra tra gli obiettivi del «Progetto giovani '93» e del «Progetto ragazzi 2000», attivati in relazione alle più ampie tematiche dell'educazione alla salute.

In questo ambito, l'educazione alimentare è stata costantemente considerata come uno dei momenti sui quali indirizzare l'attenzione

degli operatori scolastici ed, in particolare, dei referenti costituiti presso i provveditorati agli studi per l'educazione alla salute.

Nel gennaio 1993 si è svolto a Bari un seminario nazionale rivolto appunto ai suindicati referenti, organizzato in collaborazione con la CEE e con la partecipazione di esperti europei, proprio sulle problematiche della educazione alimentare.

È da rilevare inoltre che presso il provveditorato agli studi di Roma è attivo, già da alcuni anni, un centro di documentazione per l'educazione al consumo alimentare che sta realizzando a Roma e in altre sei province un progetto in materia, con il contributo di fondi CEE ed il coordinamento dell'ufficio studi e programmazione di questo Ministero.

Quanto, infine, alla prospettata opportunità di introdurre nelle mense l'uso di prodotti alimentari biologici, si tratta di un problema devoluto agli enti locali ai quali compete, a norma delle vigenti disposizioni, la gestione delle mense scolastiche.

Per quanto attiene, ad ogni modo, al settore della scuola elementare, si fa presente che questa amministrazione si è attivata, di intesa con gli altri Ministeri interessati, affinché sia assicurata all'utenza l'erogazione dei servizi essenziali, a supporto di una piena applicazione della legge di riforma, e siano adottati, da parte dei competenti enti locali, previa un'adeguata opera di sensibilizzazione, provvedimenti incisivi in ordine al diritto allo studio ed al servizio scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(28 giugno 1993)

GIBERTONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che vi sono insegnanti presso scuole superiori legalmente riconosciute che hanno maturato il punteggio per l'inserimento nella graduatoria del provveditorato posizionandosi ai primi posti;

che purtroppo non hanno potuto partecipare ai «concorsi riservati a coloro che hanno insegnato nella scuola statale per almeno 365 giorni» poichè ad essi non sono ammessi gli insegnanti della scuola legalmente riconosciuta;

che sono stati quindi relegati all'ultimo posto della graduatoria del provveditorato (nonostante abbiano raggiunto un punteggio maggiore del primo in graduatoria) in quanto i colleghi hanno avuto la preferenza in conseguenza dei concorsi suddetti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali si ritiene che siano le ragioni delle discriminazioni esistenti tra insegnanti di scuola statale e legalmente riconosciuta che penalizzano i docenti della scuola legalmente riconosciuta, pur avendo questi ultimi frequentato le scuole e ottenuto titoli come i colleghi della statale, maturato con l'insegnamento (in alcuni casi di oltre un decennio) una sicura professionalità e acquisito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i vari concorsi ed esami;

quale si ritiene che sia la ragione del fatto che gli insegnanti della scuola legalmente riconosciuta non sono trattati come gli insegnanti della scuola statale pur essendo qualificati e abilitati al proprio lavoro dallo Stato.

(4-02970)

(8 aprile 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la normativa in materia di reclutamento del personale docente (decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989) prevede che l'accesso ai relativi ruoli ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli.

Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli l'articolo 2, comma 10, del succitato decreto richiede il possesso dei seguenti requisiti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami e di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi per la medesima classe o per il medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento svolto in scuole statali in Italia o all'estero per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, a tal fine, da un lato i servizi prestati nella scuola materna o elementare e dall'altro i servizi prestati senza distinzione nella scuola secondaria.

L'articolo 2, comma 13, dispone, inoltre, che le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale; nei concorsi per soli titoli successivi al primo i concorrenti, già compresi nelle graduatorie e non ancora nominati, hanno diritto, a domanda, a permanere nella graduatoria e ad ottenere una modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi ad attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica.

L'articolo 2, comma 16, demanda alle determinazioni del Ministero, su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la valutazione dei titoli.

Proprio al fine di dare rilievo ai docenti della scuola legalmente riconosciuta che hanno maturato sicura professionalità ed acquisito l'abilitazione all'insegnamento attraverso regolari prove di concorso, con il decreto ministeriale 29 marzo 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1993, è stata approvata una nuova tabella per la valutazione del servizio prestato e di altri titoli per la partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale tabella è stata predisposta, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con valutazione del servizio prestato nelle scuole non statali, nella misura del 50 per cento di quello previsto per il servizio nelle scuole statali; ciò sulla base delle considerazioni contenute in recenti sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, che sostengono la non completa parificabilità del servizio prestato in istituti parificati e legalmente riconosciuti con quello prestato in scuole di Stato.

Invero, sono stati gli stessi organi giurisdizionali con recenti sentenze (TAR del Lazio, sezione III-bis del 22 ottobre 1990 e Consiglio di Stato, sezione VI del 6 dicembre 1992, n. 424) che, astenendosi dall'entrare nel merito dell'entità del punteggio da attribuirsi al servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, hanno espressamente affermato che questo può anche essere diverso da quello attribuito al servizio prestato presso scuole statali.

Il riconoscimento del servizio secondo il punteggio riportato nell'anzidetta tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1993 scaturisce da una valutazione tecnicamente insindacabile che questa amministrazione ha effettuato in base ai precisi presupposti che differenziano giuridicamente e sostanzialmente le scuole statali dalle scuole legalmente riconosciute ed in particolare la diversa modalità di assunzione, e di vigilanza, del personale docente.

Invero, mentre nella scuola legalmente riconosciuta o parificata la predetta assunzione si realizza semplicemente per chiamata diretta, sulla base di criteri meramente discrezionali, nella scuola statale si attua secondo il complesso schema delle graduatorie in quanto rispondente a precisa normativa.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(6 luglio 1993)

GUERRITORE, SAPORITO. - *Al Ministro dell'ambiente, con la delega per le aree urbane.* - Considerata la gravissima situazione del bacino territoriale del fiume Sarno, che ogni giorno mostra segni più evidenti di degrado e di inquinamento;

valutati i disagi ed i pericoli sopportati dalla popolazione residente ed i gravissimi danni che tale situazione determina sulle colture agricole del territorio, tra cui il famoso pomodoro San Marzano, oltre che su tutta l'economia della zona, attualmente in crisi profonda e con altissimi livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile;

rilevato che vengono promossi sempre più frequenti ed improduttivi convegni ed incontri tra numerose amministrazioni locali e provinciali e tra i sempre più numerosi movimenti ed associazioni ambientalistici;

considerato altresì che il decreto ministeriale 25 agosto 1992 ha dichiarato il territorio del bacino del fiume Sarno ad alto rischio ambientale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda redigere il piano di risanamento, entro il previsto termine del 31 luglio 1993, considerando che solo con tale piano potranno essere attivati i finanziamenti e gli interventi operativi, per affrontare, con l'urgenza sottolineata, gli indifferibili problemi del fiume Sarno e del suo territorio, al di là di chiacchiere, convegni ed incontri.

(4-03246)

(20 maggio 1993)

RISPOSTA. - Il bacino del fiume Sarno è stato oggetto negli ultimi 20 anni di numerosi interventi, a partire dal «Progetto speciale n. 3» per il risanamento del golfo di Napoli, elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno negli anni '70 e passato nel 1986 sotto la competenza della regione Campania.

Il progetto prevedeva, per il Sarno, la costruzione di 3 grandi impianti di depurazione (a Mercato San Severino per l'alto corso; a Sant'Antonio Abate per il medio corso; a Castellammare di Stabia per la foce) collegati da una rete di diverse decine di chilometri di canali, in parte a livello del suolo ed in parte interrati.

Dopo un primo avvio dei lavori nella seconda metà degli anni '70, il «Progetto speciale n. 3» è stato di fatto abbandonato, in particolare a seguito dei lavori di ricostruzione del dopo-terremoto (1980).

Nel 1992 la giunta della regione Campania ha deciso di dare nuovamente corso ai lavori per la realizzazione dei 3 depuratori, a partire da quello dell'alto Sarno localizzato a Costa di Mercato San Severino. Le procedure per l'affidamento dei lavori sono andate avanti malgrado l'immediata protesta dei cittadini della zona a cui si sono aggiunte le lamentele di numerosi amministratori comunali.

Nell'agosto 1992, come è noto, il Consiglio dei ministri ha approvato la delibera di «dichiarazione di area a grave rischio ambientale» per l'intero bacino del Sarno e fissato in 12 mesi il tempo a disposizione per l'elaborazione del piano di risanamento (a tutt'oggi non è ancora avvenuto l'affidamento per la predisposizione dello stesso).

Nel corso della esecuzione dei lavori per la costruzione del depuratore, il consiglio e la giunta regionale della Campania, accogliendo le istanze del comune di Mercato San Severino circa la richiesta di una sospensione dei lavori, si sono espressi favorevolmente al riguardo; tuttavia il 28 dicembre 1992 la giunta regionale della Campania ha approvato due delibere per dare il via anche alla costruzione del depuratore del basso Sarno e delle opere connesse a quelle del medio corso del fiume.

Poco dopo la metà di aprile 1993, il comune di Mercato San Severino ha decretato la sospensione dei lavori di costruzione del depuratore e, ultimamente, in data 4 giugno 1993, ha emesso una seconda ordinanza per la demolizione dei lavori fin qui eseguiti.

Il 18 maggio 1993 il Ministro dell'ambiente ha incontrato una nutrita delegazione di amministratori comunali provenienti dall'area in oggetto, oltre a svariati amministratori regionali della Campania e deputati interessati alla questione.

Nel corso della riunione sono state esposte le problematiche di carattere ambientale, progettuale e territoriale relative alla costruzione del depuratore di Mercato San Severino e dell'intero «Progetto speciale n. 3» elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno negli anni '70. A conclusione dell'incontro il Ministro si è impegnato a promuovere le seguenti azioni:

- 1) dar corso in tempi brevi ad un sopralluogo dei tecnici del Ministero per una verifica della situazione *in loco*, per poter procedere ad una istruttoria sulla vicenda;
- 2) pervenire ad una intesa con la regione Campania finalizzata all'affidamento per la redazione del piano di risanamento del Sarno,

previsto dalla delibera di dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale, approvata dal Consiglio dei ministri nell'agosto 1992.

Il sopralluogo è stato eseguito martedì 14 giugno 1993 da parte dei tecnici del nucleo operativo e dei servizi competenti di questo Ministero, finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili per procedere all'istruttoria sul caso, attualmente in corso.

Inoltre, a seguito dei contatti informali già stabiliti con la regione Campania, saranno predisposti gli atti necessari per pervenire al perfezionamento dell'intesa Stato-regione (coordinamento necessario all'individuazione delle azioni di risanamento da attivare), e per procedere, nei tempi più brevi, al conseguente affidamento per la redazione del suddetto piano.

Il Ministro dell'ambiente

SPINI

(7 luglio 1993)

MANIERI, ALBERICI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -
Premesso:

che la signora Adriana Abbate, residente a Gallipoli (Lecce), venne convocata il 12 agosto 1992 dal provveditore agli studi di Belluno per scegliere la sede, in quanto nominata in ruolo come collaboratore amministrativo ai sensi della legge n. 482 del 1968;

che la suddetta lasciò il marito nella sede di residenza perchè in servizio presso il comune di Gallipoli e partì per Belluno con i due figli, uno di sei anni e l'altro di tre;

che il 29 agosto 1992 scelse la sede ed il 28 settembre 1992 accettò il regolare decreto di nomina;

che il 1° settembre 1992 assunse servizio di ruolo presso la direzione didattica di Alleghe (Belluno) e prestò la prescritta promessa solenne;

che il 16 dicembre 1992, dopo oltre tre mesi di regolare servizio ed a cinque mesi dalla nomina in ruolo, senza che nessun ricorso o avviso di alcun genere fosse giunto alla signora in questione, il provveditore agli studi di Belluno improvvisamente annullò il proprio decreto e revocò l'assunzione della signora Abbate;

ritenuto:

che la signora Abbate non ha alcuna responsabilità nella confusa ed incerta applicazione della normativa riguardante le nomine del personale ATA per l'anno scolastico 1992-93;

che quanto accaduto ha provocato enormi danni morali e materiali alla signora Abbate che, oltre ai disagi affrontati per raggiungere una sede lontana da quella di residenza pur di veder realizzato il proprio diritto al lavoro, che oggi si vede cancellato, ha subito ingenti spese di trasloco e di sistemazione a Belluno ed ha rifiutato una proposta di lavoro in una azienda privata nel frattempo sopraggiunta,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per riparare ad una situazione gravemente lesiva della signora Adriana Abbate.

(4-02465)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante la revoca della nomina in ruolo - in qualità di collaboratore amministrativo - disposta dal provveditore agli studi di Belluno nei confronti della signora Adriana Abbate, si osserva quanto segue.

Nella circolare n. 236 del 31 luglio 1992, che accompagnava l'ordinanza ministeriale n. 235 in pari data (relativa alle nomine in ruolo ed assegnazione della sede al personale ATA), è stato richiamato, in analogia con quanto era stato fatto per il personale docente, il parere del Consiglio di Stato n. 541 del 28 giugno 1989, secondo il quale, nella determinazione del grado di saturazione delle aliquote previste dall'articolo 9 della legge n. 482 del 1968 - operazione propedeutica alla individuazione del personale appartenente a categorie protette da immettere in ruolo - non si deve tener conto di coloro che, benchè appartenenti a categorie protette, siano entrati in ruolo come vincitori di concorso per solo merito, nè degli invalidi civili o per servizio che siano stati riconosciuti tali successivamente all'instaurazione del rapporto d'impiego.

Sembrava non dovessero sussistere dubbi che il parere si riferisse per gran parte esclusivamente ai coordinatori amministrativi (ex carriera di concetto) per i quali soltanto è previsto il reclutamento con riserva di posti all'interno della procedura concorsuale. Il Consiglio di Stato, infatti, nel parere sopra citato, ha fatto riferimento all'articolo 12, comma 4, della legge n. 482 del 1968, che riguarda - appunto - le riserve di posti nei concorsi a carriere direttive e di concetto.

Peraltro, in coincidenza con il periodo in cui vengono effettuate le nomine in ruolo (fine agosto-primi di settembre), sono pervenute, da parte di numerosi provveditori agli studi, richieste di chiarimenti al riguardo, tanto da rendere necessaria l'emanazione di una circolare.

In data 23 settembre 1992, dopo una brevissima attività istruttoria comprendente sia le intese con i sindacati che i tempi tecnici necessari per le stesure e per la firma (la diramazione è avvenuta immediatamente con comunicazione di servizio via terminale), è partita la circolare contenente le seguenti precisazioni:

1) il criterio, indicato dal Consiglio di Stato, di non far gravare sull'aliquota degli invalidi coloro i quali, pur appartenendo alle categorie protette, fossero entrati in ruolo come vincitori di concorso per merito, è applicabile soltanto al personale ATA dell'ex carriera di concetto, per la quale sono previste procedure concorsuali che prevedono al loro interno una riserva di posti ai sensi della legge n. 482 del 1968;

2) va applicato, invece, anche alle ex carriere esecutive ed ausiliarie il secondo principio contenuto nel parere del Consiglio di Stato, nel senso di non computare, ai fini della verifica della saturazione

delle aliquote, il personale che abbia conseguito il riconoscimento dell'invalidità civile o per servizio dopo la nomina in ruolo.

Nei giorni precedenti l'emanazione della circolare in parola in tre provveditorati agli studi (Belluno, Perugia ed Oristano) era stata assunta l'iniziativa di attribuire al parere del Consiglio di Stato (espresso con puntuale riferimento alle procedure concorsuali del personale delle carriere direttive e di concetto) valore vincolante anche per le carriere esecutive ed ausiliarie, procedendo, sulla base di tale autonoma interpretazione, alle assunzioni del personale riservatario nella misura maggiore conseguente all'interpretazione adottata.

A successivi quesiti rivolti dai citati tre provveditori agli studi fu risposto che la valutazione in ordine alla opportunità di disporre la revoca di eventuali nomine già conferite poteva competere solo al provveditore agli studi, cui sono note tutte le circostanze di fatto apprezzabili soltanto in ambito locale e che possono risultare utili ai fini della decisione da assumere, decisione che deve sempre corrispondere all'interesse pubblico.

Il provveditore agli studi di Belluno, riesaminata la situazione delle categorie in parola, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero, tenuto conto della tendenza della contrazione degli organici conseguente al calo della popolazione scolastica, ha ritenuto di dover procedere all'annullamento, con efficacia *ex tunc*, delle nomine dei riservisti risultati soprannumerari, tra i quali la signora Abbate.

Il decreto provveditoriale n. 13512/C2/92 di annullamento della nomina è stato impugnato dalla medesima al TAR del Veneto che, in data 31 marzo 1993, ha respinto la contestuale domanda di sospensiva proposta dalla ricorrente.

Sulla questione dovrà ora pronunciarsi nel merito il medesimo organo giurisdizionale adito.

Ogni ulteriore determinazione al riguardo non può, pertanto, che essere subordinata alle decisioni che saranno assunte in quella sede.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(6 luglio 1993)

NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in non pochi casi si è verificato che ai partecipanti alla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento, indetta con ordinanza ministeriale n. 395 del 1989 in applicazione della legge n. 417 del 1989, che pure avevano superato le prove scritte e orali ed erano stati conseguentemente iscritti nelle graduatorie degli abilitati, sia stato comunicato, a distanza di molti mesi dalla conseguita abilitazione, che la medesima era da considerarsi annullata per difetto dei 360 giorni di servizio richiesti dalla legge;

che tale decisione sarebbe stata assunta in seguito alla mancata valutazione del servizio estivo retribuito considerato dall'amministrazione come servizio non di insegnamento;

che alcuni Tribunali amministrativi regionali, come quello del Lazio, hanno convalidato tale orientamento dell'amministrazione scolastica, respingendo i ricorsi proposti dagli insegnanti esclusi;

che altri TAR, come quello della Lombardia, hanno raccolto analoghi ricorsi;

che la materia risulta essere sottoposta all'esame del Consiglio di Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda riconoscere, anche nelle more del suddetto pronunciamento, che l'articolo 12 della legge n. 417 del 1989, rinviando all'articolo 2 della medesima, fa riferimento «al servizio scolastico» e che in ogni caso il servizio retribuito estivo è stato sempre equiparato fino ad oggi a tutti gli effetti al servizio effettivo di insegnamento;

se non si intenda in ogni caso riconoscere agli insegnanti in questione, anche con una apposita iniziativa legislativa, un diritto così incontestabilmente acquisito.

(4-02420)

(17 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il problema posto con l'interrogazione in oggetto indicata - a proposito di alcuni casi di annullamento di abilitazioni riservate all'insegnamento, conseguite in difetto del requisito dei 360 giorni di servizio effettivo - è senz'altro meritevole di considerazione, ma richiede soluzioni non suscettibili di attuazione in via amministrativa.

Il possesso del requisito in parola, infatti, è espressamente richiesto, com'è noto, dall'articolo 11 della legge n. 417 del 27 dicembre 1989, laddove la stessa subordina l'ammissione ai concorsi ivi previsti all'aver prestato, tra l'altro, un servizio «per almeno 360 giorni...», «anche non continuativi»; si tratta in sostanza di un servizio minimo che, secondo la *ratio* del legislatore, deve essere ovviamente riferito alla concreta esperienza del docente quale può considerarsi quella acquisibile solo in costanza di svolgimento della normale attività curricolare di insegnamento: lezione, valutazione, operazioni di scrutinio e di esame.

Si ricorda, a tale riguardo, che l'interpretazione della dizione «con almeno 360 giorni di servizio», con riferimento alle norme contemplate nei bandi di abilitazione e concorsi riservati, è già stata data con il telex n. 689 del 12 marzo 1991, nel quale sono richiamate le disposizioni già a suo tempo impartite con le circolari nn. 291 e 295 dell'agosto 1989, che non consentono la valutabilità del periodo estivo eventualmente retribuito, ad eccezione, ovviamente, del servizio prestato in commissioni di esami, dovendosi quest'ultimo considerare effettivamente reso. Invero, con l'esclusione del periodo estivo, sia pure retribuito, si è voluto collegare il beneficio dell'ammissione ai citati concorsi riservati ad una effettiva prestazione di servizio, nel presupposto che questa costituisca presunzione di capacità ed esperienza didattica. Se si considera, infatti, che nell'ordinamento scolastico molteplici sono gli effetti collegati alla

nozione di servizio svolto - la cui rilevanza giuridica è spesso diversa in relazione allo scopo che nelle singole fattispecie il legislatore prefigura - è possibile individuare l'obiettivo che la norma in esame intende perseguire. Ed invero, la formulazione dell'articolo 11 della legge n. 417 del 1989, comma 1, non lascia ombra di dubbio nella propria interpretazione: è chiaro infatti che il dettato legislativo, circa il possesso del requisito dei 360 giorni, anche non continuativi, conferisce alla dizione un ben preciso significato, nel senso che tale dizione evidenzia l'indiscutibile intendimento del legislatore che vuole un computo dell'effettivo svolgimento dell'attività di insegnamento con presenza nella scuola. Tale orientamento interpretativo è stato condiviso in sostanza da alcuni TAR, dal Consiglio di Stato e più recentemente dalla sezione del controllo della Corte dei conti nella seduta del 18 maggio 1993.

Quanto poi alla prospettata ipotesi di non doversi procedere all'annullamento e alla revoca di abilitazioni, essendosi evidenziato solo successivamente l'accertamento della mancanza del requisito in parola, si osserva che, secondo una consolidata e pacifica giurisprudenza, la pubblica amministrazione può in ogni momento, soprattutto qualora la graduatoria o gli atti relativi non siano stati ancora registrati, procedere ad annullare o revocare i propri atti rientrando tale esercizio, com'è noto, nel normale potere di autotutela: il difetto del requisito, ove sia tardivamente accertato, impone sempre il diniego all'abilitazione e, comunque, l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale. Il potere di annullamento in questione, peraltro, è espressamente previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 972, che, pur essendo stato dettato per gli esami di abilitazione, è applicabile anche in altre forme di procedure concorsuali, essendo espressione del generalissimo potere di autotutela della pubblica amministrazione (cfr. anche la sentenza del TAR dell'Umbria n. 164, 30 maggio 1975).

Per quanto attiene, infine, all'accoglimento di ricorsi giurisdizionali proposti ai fini del computo delle ferie estive nel «servizio di insegnamento», si osserva che i generici riferimenti dell'onorevole interrogante alle citate impugnative, in quanto non individuano ben precise sentenze, non permettono a questa amministrazione di formulare mirate risposte in ordine alle obiezioni mosse. Si ritiene però opportuno far presente che l'accoglimento di un ricorso può ben essere determinato da sole questioni formali connesse a mezzi di gravame che potrebbero esulare da questioni attinenti al merito; è pacifico, quindi, che, in casi del genere, non possa essere considerata condizione assorbente ogni altro sostanziale elemento riguardante presupposti di diritto che, nella fattispecie, si concretizzerebbero nel riconoscimento di servizi, come effettivamente resi, solo per effetto della fondatezza di un solo motivo di gravame estraneo.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(28 giugno 1993)

PINNA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso: che si è determinato un contenzioso tra la sovrintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e il professionista incaricato dal comune di Silanus (Nuoro) in relazione ai lavori di recupero della chiesa di Santa Sabina, insistente sull'omonimo villaggio nuragico e risalente all'XI secolo;

che motivo del contenzioso che ha portato alla sospensione dei lavori, con grave pregiudizio per la conservazione della struttura, è la diversa interpretazione delle caratteristiche architettoniche della copertura ai fini del recupero: con sagoma a «schiena d'asino» secondo la sovrintendente, «conica» a parere del professionista;

che tale seconda tesi è suffragata anche dal parere di numerosi professori universitari e di esperti,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda dirimere la vertenza al fine di preservare le autentiche caratteristiche del manufatto e impedire che la sospensione dei lavori lo comprometta in modo irreparabile.

(4-02812)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il preteso contenzioso che sarebbe sorto tra la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e l'architetto Virdis è costituito soltanto dalla insistenza di quest'ultimo a non volere dare esecuzione alla variante al progetto di restauro della chiesa di Santa Sabina in Silanus, resasi necessaria durante l'esecuzione dei lavori ed a seguito della scoperta della preesistente sagoma dell'estradosso della cupola.

La predetta soprintendenza ha ritenuto doveroso suggerire tale modifica al progetto visto che la copertura della cupola era stata prevista a forma conica ignorandosi la originaria sagoma che nel linguaggio corrente viene denominata «a schiena d'asino».

La variante suggerita dalla soprintendenza è pertanto legata esclusivamente alla scoperta della soluzione originaria che conferisce alla linea della cupola l'antica sagoma tipica di molti monumenti sardi, per esempio la Chiesa di San Giovanni Battista di Alghero (Sassari), la Chiesa del Rosario di Ploaghe (Sassari), la Chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Ploaghe, la Chiesa di Sant'Andrea e Vecchio Seminario a Tortolì (Nuoro).

La posizione quindi dell'architetto Virdis non trova giustificazione alcuna. Lo stesso, in qualità di direttore dei lavori, ha sospeso arbitrariamente i lavori, esponendo il monumento ai danni del maltempo, e il sindaco ha dichiarato che, ove questa situazione dovesse protrarsi, si troverebbe costretto a revocargli l'incarico della direzione

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(5 luglio 1993)

SCAGLIONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che un grave stato di abbandono interessa la globalità dei

musei di Torino e che tale stato di abbandono è reso particolarmente evidente dalla situazione del Museo di scienze naturali che pure si posiziona su livelli europei e sicuramente ai vertici italiani per valore scientifico;

rilevato che esiste uno stato di totale disinformazione pubblica nei confronti del Museo regionale di scienze naturali di Torino;

constatato che la giunta regionale ha più volte deliberato finanziamenti per l'acquisto di materiali da esposizione, in particolare campioni di minerali e collezioni varie, senza che ciò abbia sortito effetti positivi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in atto perchè il Museo di scienze naturali di Torino possa trovare un'ideale collocazione in locali adeguati e tali da valorizzare il patrimonio scientifico;

se esista la volontà politica di trovare, nel futuro immediato, una soluzione, anche provvisoria, per consentire al pubblico l'accesso al Museo.

(4-03035)

(22 aprile 1993)

RISPOSTA. - Si precisa che i musei statali di Torino, quali ad esempio la Galleria Sabauda, il Palazzo Reale, il Museo egizio ed il Museo archeologico sono regolarmente aperti al pubblico e oggetto di continui interventi, di tipo funzionale e tecnologico, finalizzati ad assicurare un sempre migliore servizio per l'utenza.

Per quanto riguarda in particolare il Museo regionale di scienze naturali si fa presente che esso, in quanto museo locale, dipende direttamente dalla regione Piemonte.

La predetta regione non appare, peraltro, trascurare i musei scientifici in quanto, in accordo con il Politecnico di Torino, si è fatta promotrice di una giornata di studio «Nuova dimensione e prospettiva per i musei scientifico-tecnologici in Piemonte» nell'ambito della «Settimana nazionale per la cultura scientifica» del marzo 1991. In quella occasione l'Università degli studi di Torino e la regione stessa hanno esposto gli obiettivi del progetto dei musei scientifici.

La regione Piemonte sembra, inoltre, determinata a condurre a buon fine l'operazione, a cominciare da una prima catalogazione delle raccolte.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

RONCHEY

(5 luglio 1993)

SELLITTI, RUSSO Giuseppe, CASTIGLIONE, CALVI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che le ultime ricerche archeologiche hanno sottolineato il ruolo che l'antica Nuceria svolse nella Campania antica;

che la provincia di Salerno, d'intesa con le soprintendenze alle antichità e ai beni ambientali, ha proposto alla regione Campania su sollecitazione dell'Archeoclub di Nuceria Alfaterna un progetto per il recupero e la valorizzazione dell'antica città denominato «Il grande parco»;

che l'apposita commissione regionale ha approvato un finanziamento di sei miliardi e mezzo per il primo stralcio e i competenti uffici hanno successivamente richiesto alla provincia e alle soprintendenze di trasmettere il progetto esecutivo, il che è avvenuto il 31 dicembre 1991;

che a tanti mesi di distanza il presidente della giunta regionale della Campania non ha ancora emesso il decreto di finanziamento del progetto «Il grande parco», mentre altri progetti risultano finanziati e appaltati,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere affinché il presidente della giunta regionale possa procedere all'avvio del progetto per Nuceria Alfaterna e se non si ritenga utile porre allo studio un provvedimento legislativo speciale per la tutela di un patrimonio culturale di valore nazionale ed internazionale, stante la stratificazione lineare dell'intera area nocerina che resta una delle poche iniziative che possano attenuare la deindustrializzazione in atto nell'intera Valle del Sarno.

(4-01557)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - La soprintendenza archeologica di Salerno ha partecipato ai diversi momenti della progettazione de «Il grande parco» ed ha sottoscritto i relativi elaborati.

Il progetto riguarda l'esproprio, lo scavo, il restauro e la valorizzazione dell'area archeologica della città antica di Nuceria Alfaterna. Con l'esproprio di una villa ottocentesca situata all'interno della città antica si realizza inoltre l'istituzione del museo della città di Nuceria Alfaterna.

È previsto il trasferimento del Museo archeologico provinciale dell'agro nocerino in sede più ampia e la conseguente sistemazione della collezione archeologica Fienga, di proprietà della regione Campania, in locali più idonei.

La predetta soprintendenza, avendo espletato tutti gli atti di competenza, consegnò alla giunta regionale dei progetti a fine 1991 e resta tuttora in attesa di conoscere il prosieguo dell'iter procedurale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(13 marzo 1993)

SERENA. - *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la zona degli scavi di Pompei versa in uno stato di completo abbandono;

che si registra una assenza pressochè totale di informazioni artistiche e storiche e di targhe e cartelli esplicativi;

che in un'area di 66 ettari lavorano appena 25 custodi per ogni turno;

che si registrano continui danneggiamenti e asportazioni di frammenti di opere di altissimo valore storico ed artistico;

che in questo stato di totale abbandono prosperano sterpaglie che nascondono i tesori di questo paradiso archeologico,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per porre fine a questo scempio.

(4-02103)

(20 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'area degli scavi di Pompei non versa in completo abbandono; affermare ciò farebbe torto a quanti, funzionari, tecnici ed operai, si adoperano quotidianamente per fronteggiare gli innumerevoli problemi posti da una delle aree archeologiche più vaste del mondo. È certamente vero che esistono situazioni di degrado, ma le unità di personale disponibili non sono sufficienti a far fronte all'entità dei lavori da eseguire.

Nonostante ciò la soprintendenza archeologica di Pompei sta facendo ogni sforzo per attuare quanto realizzabile.

Le informazioni «artistiche e storiche» sono state da sempre limitate a semplici targhe con la denominazione delle strade e degli edifici più importanti. Nuovi cartelli ora sono stati apposti in vaste aree delle regioni I e II, nell'ambito di interventi globali su tali aree, recanti non la semplice denominazione degli edifici, ma anche le loro planimetrie ed un testo bilingue con le informazioni essenziali per la loro comprensione.

Cartelli analoghi saranno esposti, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, in tutte le aree aperte al pubblico.

L'area scavata di Pompei, sorvegliata da personale addetto ai servizi di vigilanza, non è di 66 bensì di 44 ettari. Vi sono 40 addetti alla vigilanza presenti per turno, 9 dei quali impiegati per la vendita ed il controllo dei biglietti d'ingresso. Restano, dunque, circa 30 unità per turno.

Il progetto, in corso di attuazione, per un diverso sistema di distribuzione dei biglietti ed un controllo automatizzato degli ingressi, consentirà di recuperare per altre esigenze parte del personale addetto a tale servizio.

Non vi sono stati continui danneggiamenti ed asportazioni di frammenti di opere di altissimo valore storico ed artistico e per quanto riguarda le sterpaglie si ricorda che decine di giardini in questi ultimi anni sono stati ripuliti e ricostruiti. Si vedano le regioni ad est di via Stabiana dove, con un sofisticato metodo innovativo, che altri prestigiosi enti hanno ripreso, è stata sconfitta la vegetazione infestante (ed il risultato è evidente in una foto aerea pubblicata nel fascicolo del

dicembre 1992 di «Archeo»). Tale metodo consente, tra l'altro, un notevole abbattimento dei costi di manutenzione ordinaria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

RONCHEY

(8 luglio 1993)

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con nota n. 4992 F-8/3 il preside dell'istituto professionale alberghiero statale di Castelfranco Veneto (Treviso) chiedeva di poter istituire il semiconvitto femminile nella sezione staccata di Possagno;

che in detta sede staccata è da tempo attivo un convitto maschile;

che la richiesta di cui sopra era ed è motivata da esigenze pratiche dal momento che le alunne frequentanti l'istituto alberghiero di Possagno incontrano insormontabili difficoltà a causa dell'assoluta carenza di mezzi pubblici di trasporto;

che in sostanza si chiedeva e si chiede che le alunne dell'istituto alberghiero di Possagno possano usufruire di una mensa già operante e dell'accesso ai locali della scuola nelle ore di studio pomeridiano;

che tale richiesta, pur non comportando alcun tipo di costi aggiuntivi, non è stata accolta dall'allora provveditore agli studi Antonino Condorelli, sollevando non poche perplessità e numerose proteste soprattutto da parte dei genitori degli alunni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali reali motivazioni possano aver spinto il provveditorato agli studi di Treviso a negare, in data 5 ottobre 1985 (protocollo n. 25004/C) la richiesta del preside dell'istituto alberghiero di Castelfranco Veneto;

se non ci si intenda attivare nel senso di accogliere tale richiesta che non v'è motivo di non ritenere opportuna e motivata.

(4-02787)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la mancata ammissione al convitto, annesso all'istituto professionale alberghiero di Castelfranco Veneto, delle alunne a suo tempo iscritte alla scuola di Possagno, dipendente da tale istituto, fu determinata nel 1985 - epoca cui si riferisce l'interrogazione medesima - dalla mancanza, nello stesso convitto, dell'apposita sezione femminile.

Nella circostanza, il provveditore agli studi *pro tempore* di Treviso si attenne alla circolare ministeriale n. 89 del 1° aprile 1983, secondo la quale possono essere considerati semiconvittori soltanto gli studenti che, all'atto dell'iscrizione, abbiano fatto esplicita richiesta di ammissione al convitto in tale qualità e che, consumato il pasto, si trattengano nell'istituzione nel pomeriggio, per le attività di studio, per non meno di 3 ore.

Di conseguenza, la mancanza, come nel caso in esame, di una sezione femminile del convitto, fa venire meno i presupposti per la presentazione delle domande di ammissione da parte delle studentesse,

tenuto conto che, ai fini di cui trattasi, difetterebbero sia strutture appositamente mirate, sia personale educativo femminile, requisiti questi imprescindibili per il corretto esercizio delle attività educative all'interno del convitto.

Quanto all'opportunità che la richiesta a suo tempo avanzata possa trovare ora accoglimento, si fa presente che la questione potrebbe essere risolta con la creazione in Possagno di una sezione femminile del convitto, in aggiunta a quella maschile, a condizione ovviamente che fossero risolti una serie di problemi, tra i quali quelli attinenti ai locali, alle strutture ed alle necessarie risorse finanziarie.

In proposito va considerato che, per la creazione di un convitto o di una sezione aggiuntiva, necessitano la iscrizione e la effettiva frequenza di non meno di 30 convittori e semiconvittori, atteso che un limite inferiore comporta la soppressione delle istituzioni già funzionanti, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 426 del 1988 sulla razionalizzazione della rete scolastica e sulla riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 73 della legge n. 270 del 1988, la sezione femminile dovrebbe essere dotata di 4 istitutrici in presenza di 25 convittrici, da incrementare con una unità per ogni successivo gruppo di 8 convittrici o per ogni gruppo di 12 semiconvittrici. Non sono poi del tutto da escludere, nell'eventualità dell'istituzione della sezione femminile, incrementi di organico del personale non insegnante che attualmente disimpegna le attività correlate al funzionamento dei servizi della sola sezione maschile (si veda la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974).

Le suaccennate considerazioni di ordine giuridico e finanziario portano pertanto ad escludere, nonostante ogni migliore predisposizione, che, in presenza dell'attuale fase congiunturale, possa essere istituita una nuova sezione nell'ambito del suindicato convitto.

L'adozione di un provvedimento del genere è peraltro preclusa, quanto meno per il prossimo anno scolastico, dalle disposizioni emanate in materia di nuove istituzioni con l'ordinanza ministeriale n. 340 del 19 novembre 1992, con la quale sono state ribadite, anche per tale anno, le note misure restrittive imposte dal contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(6 luglio 1993)

SERENA, ZILLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel «Rapporto sulla criminalità minorile» che il Ministro di grazia e giustizia ha presentato alla Camera si porta a conoscenza che in tre anni, dal 1989 al 1991, in Italia è quasi raddoppiato il numero di bambini denunciati per attività criminose, passando da 5.398 a 9.195;

che in detto compendio, curato dall'«Ufficio centrale per la giustizia minorile», si fa notare che sono in costante e preoccupante aumento omicidi, rapine, estorsioni, sequestri di persona e spaccio di stupefacenti;

che alle origini di questa criminalità minorile vi sono quasi sempre storie di abbandono affettivo, culturale e scolastico;

che, ad esempio, nel 1991, su 2.809.412 bambini iscritti alle elementari, 4.886 hanno abbandonato e alle medie l'abbandono interessa 33.174 bambini sui 2.159.700 iscritti;

che tra le file della criminalità minorile balza in evidenza l'alto numero di immigrati e nomadi registrati nei centri di prima accoglienza (1.129 stranieri su 1.786 registrati nel 1990; 1.869 su 4.039 nel 1991),

gli interroganti chiedono di sapere in che maniera i Ministri in indirizzo intendano attivarsi alla luce di questa particolare emergenza.

(4-02167)

(27 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

La problematica, alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti, è stata e continua ad essere oggetto di particolare attenzione sia da parte di questo Ministero che da parte del Dicastero di grazia e giustizia.

A tale riguardo detto Dicastero, nel rilevare che il rapporto sulla criminalità minorile testimonia la speciale attenzione con cui è seguito l'andamento del fenomeno al fine di «individuare le cause prevalenti, di conoscerne le profonde connessioni e, quindi, di apprestare i rimedi più validi», precisa anche che il medesimo rapporto «si sforza di mettere ulteriormente in luce - per favorire le possibili conclusioni operative - il portato dell'esperienza giudiziaria ed amministrativa nel campo minorile, a raffronto con le osservazioni che da molte e qualificate parti sono state fatte negli ultimi anni».

Il Dicastero medesimo, nel sottolineare che la sua competenza è limitata ad interventi di protezione giuridica dell'infanzia e della gioventù, e in particolare, ad opera dell'ufficio centrale per la giustizia, ad organizzare sia le strutture ed i servizi giudiziari con riguardo alla tutela del minore (controllo sull'esercizio della potestà genitoriale, dichiarazione dello stato di adottabilità conseguente all'abbandono, collocamenti in istituti, convenzioni internazionali), sia i servizi concernenti il trattamento penale della delinquenza minorile, fa presente anche che è stato rilevato un indice crescente del disagio minorile ed un progressivo aumento della criminalità che si esterna soprattutto nell'aumento del numero di alcuni reati di maggiore gravità.

Ciò lascia supporre, ad avviso di detto Dicastero, che il minore è vittima sempre più spesso di strumentalizzazione da parte degli adulti e, in taluni distretti, da parte della criminalità organizzata.

A questo fenomeno ha dedicato particolare attenzione il seminario delle Nazioni Unite, svoltosi nel corso del 1992, organizzato dal Mini-

stero di grazia e giustizia presso la scuola di formazione del personale della giustizia minorile. (Roma - Casal del Marmo).

Altro aspetto del disagio minorile è quello collegabile all'immigrazione di minorenni stranieri, appartenenti a tribù nomadi o provenienti dai paesi del cosiddetto Terzo mondo attratti dalla speranza, talora illusoria, di un significativo miglioramento delle condizioni di vita rispetto a quelle del contesto socio-economico di origine.

In risposta alla richiesta d'impegno, sottesa all'interrogazione parlamentare in parola, lo stesso Dicastero si dichiara disponibile a porre a disposizione tutto il complesso delle conoscenze e dei dati concernenti le situazioni minorili, ricavabili anche attraverso l'esercizio delle attività giurisdizionali specifiche, perchè possa essere oggetto di attento esame ai fini di un piano di interventi che elimini l'attuale disagio e rechi sostanziale vantaggio ai giovani per un migliore inserimento nella società.

Da parte di questo Ministero si precisa preliminarmente che il problema del disagio giovanile, che si esplica, tra l'altro attraverso l'abbandono scolastico, è da tempo oggetto di attento esame.

In particolare, in merito al fenomeno della dispersione scolastica, l'amministrazione scolastica già da tempo ha avviato un progetto per arginarne gli effetti che spesso si traducono in devianze e criminalità minorile.

Già dall'anno 1987-88, infatti, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdirezionale allo scopo di studiare forme specifiche di intervento.

Le proposte emerse dal lavoro del gruppo, tradotte peraltro in provvedimenti amministrativi, hanno consentito la realizzazione di «progetti pilota» che, attraverso le previste «intese interistituzionali», si sono rivelati idonei in quelle particolari situazioni in cui è stata maggiore la richiesta formativa.

In questo senso sono state preliminarmente individuate 28 province italiane connotate da fenomeni di più forte disagio e rischio educativi (quasi tutte in regioni del Sud) e al loro interno 114 aree territoriali comprensive - secondo dati dell'anno scolastico 1990-91 - di 136 circoli didattici elementari nei quali sperimentare la logica dei progetti integrati di area - ovvero applicati a specifiche realtà territoriali - che prevedevano il raccordo tra le diverse istituzioni.

Peraltro, si fa presente che questo Ministero aveva in precedenza promosso incontri di coordinamento nazionali con le amministrazioni dell'interno, sanità, affari sociali, grazia e giustizia ed inoltre con l'ANCI, l'UPI, le regioni, gli IRRSAE, le sovrintendenze scolastiche.

Dagli incontri tenutisi sono scaturite intese a livello decentrato, che hanno portato alla costituzione di vari osservatori volti a meglio controllare il fenomeno della «dispersione scolastica».

Sempre in quest'ottica, nel periodo 1989-91 si è provveduto ad assegnare unità di personale presso alcuni dei diversi provveditorati interessati ed anche a dotare alcune scuole di unità aggiuntive di personale docente - compatibilmente con le disponibilità degli organici

provinciali - oltre che a modificare le norme sulle procedure di iscrizione e passaggio degli alunni (circolare ministeriale n. 400 del 1991); inoltre non si è mancato di sollecitare i comuni, d'intesa con il Ministero dell'interno, per una compiuta realizzazione dell'anagrafe scolastica.

Con la circolare ministeriale n. 234 del 1991 è stata promossa una verifica generalizzata di tutti gli aspetti organizzativi e metodologici delle esperienze attuate, ad ogni livello, per poter garantire in un futuro immediato una generalizzazione delle esperienze rivelatesi più efficaci e valide ed individuare quindi adeguate strategie di intervento, volte a contrastare il fenomeno della «dispersione scolastica».

Attualmente questa amministrazione è impegnata in una fase di studio svolta a livelli diversi e già conclusa, proprio al fine di garantire, in un futuro immediato, una generalizzazione delle esperienze rivelatesi più efficaci e valide.

Sono stati, inoltre, adottati interventi per favorire la scolarizzazione dei figli dei lavoratori extracomunitari (circolare ministeriale 8 maggio 1986, n. 301) e degli alunni zingari e nomadi (circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207) anche attraverso l'utilizzo di insegnanti aggiuntivi per provvedere alle particolari esigenze di detti utenti.

Per quanto concerne, poi, lo stato di istruzione dei minori detenuti, si fa presente che, sin dall'anno scolastico 1980-81, a seguito dei contatti avuti con il Ministero di grazia e giustizia, con circolare ministeriale n. 276 del 2 ottobre 1980, i provveditori agli studi sono stati autorizzati ad istituire presso gli istituti penali minorili, ubicati nelle rispettive province, «uno o più corsi di scuola media per i minori ivi accolti», rientranti, in linea di massima, nello schema organizzativo dei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori.

Detta autorizzazione è stata, da ultimo, reiterata con decreto ministeriale n. 194 dell'11 giugno 1992.

Per prevenire, inoltre, quei fattori di disagio che spesso sono alla base degli abbandoni scolastici e dei conseguenti fenomeni di devianza è stato attivato un piano di iniziative: il Progetto giovani '93, il Progetto ragazzi 2000 e il Progetto genitori che tendono al miglioramento della qualità della condizione giovanile e coinvolgono tutte le componenti scolastiche.

Lo scorso mese di febbraio, infine, è stata realizzata una conferenza nazionale dei giovani, proprio con lo scopo di coinvolgere sempre di più gli studenti e di renderli protagonisti delle iniziative che vengono attivate nelle scuole, impegnandoli, in tal modo, ad una sempre maggiore assunzione di responsabilità nei riguardi dei propri problemi.

Si desidera, infine, assicurare che questa amministrazione non mancherà, anche per il futuro, di farsi carico del problema e di promuovere ogni ulteriore intervento che possa contribuire a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione del diritto allo studio.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(23 giugno 1993)

TURINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso: che nell'ottobre del 1992 a Livorno è stata aperta ai traffici portuali la darsena Toscana, sponda ovest;

che su tale importante struttura è stato attivato un *terminal* ferroviario gestito per conto dell'ente Ferrovie dello Stato spa dall'Azienda mezzi meccanici di Livorno;

che il *terminal* ferroviario sopra indicato è costato alla collettività circa 18 miliardi e attualmente viene scarsamente utilizzato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga quanto meno criticabile la sottoutilizzazione di una così importante e costosa opera pubblica;

se non si ritenga giusto ed opportuno intervenire presso l'ente Ferrovie dello Stato spa per conoscere in modo dettagliato, e se possibile con ampia relazione, i motivi di tale deprecabile sottoutilizzazione;

se non si ritenga, altresì, necessaria una particolare indagine conoscitiva, nel tessuto dell'imprenditoria portuale locale e non finalizzata ad incrementare lo sviluppo dei traffici portuali su rotaia.

(4-02809)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - Al fine di consentire la realizzazione di un bacino di attracco per le navi transoceaniche nel porto di Livorno, le Ferrovie dello Stato, agli inizi degli anni '80, avevano concordato con gli enti pubblici e gli operatori privati la realizzazione di un'infrastruttura atta a garantire un adeguato insediamento ferroviario sulla banchina ovest della darsena Toscana.

Il relativo progetto, redatto dalle Ferrovie dello Stato e recepito nel piano regolatore del comune di Livorno, prevedeva la realizzazione del collegamento ferroviario con la stazione di Livorno Calambrone, un ponte girevole sul canale dei Navicelli ed un *terminal container* della lunghezza di circa 800-1000 metri.

Il costo di 18 miliardi di lire, cui si accenna nell'interrogazione, va pertanto riferito al complesso delle opere suelencate e non soltanto al *terminal* ferroviario.

L'inizio dell'operatività ferroviaria della sponda ovest della darsena Toscana, 12^a area intermodale raccordata alle stazioni di Livorno, è avvenuto l'11 novembre 1992 a seguito della realizzazione, ancora non del tutto completata, delle opere ferroviarie su aree concesse allo scopo dall'autorità marittima.

Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che il traffico svolto dal *terminal* ferroviario durante il primo trimestre 1993 è stato di 1.684 *container* (1.805 TEU), pari al 13,6 per cento del totale delle unità di carico movimentate nella sola darsena sponda ovest, mentre nello stesso periodo il traffico di *container* svolto complessivamente dal porto di Livorno è diminuito del 5,4 per cento.

Per la gestione del *terminal* ferroviario, provvisoriamente affidato all'Azienda mezzi meccanici di Livorno, le Ferrovie dello Stato sono impegnate nella ricerca delle soluzioni organizzative che, coinvolgendo tutti gli operatori privati, permettano, attraverso una gestione integrata

delle risorse disponibili, una diminuzione dei costi, concentrando i traffici e garantendo un miglioramento costante dell'offerta.

L'obiettivo che le Ferrovie dello Stato ritengono, altresì, perseguibile nell'arco di pochi anni è quello di poter passare da una quota ferroviaria di *container* movimentati nel porto di Livorno del 26 per cento, nel 1992, ad una del 30 per cento alla fine del 1994, concentrandosi prevalentemente sulle sponde est ed ovest della darsena Toscana, collegata all'interporto di Guasticce, senza escludere però altri importanti terminali privati raccordati.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(13 luglio 1993)

VOZZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'insegnamento della religione cattolica sia nelle scuole materne sia nelle elementari può essere impartito anche dall'insegnante di classe;

che la recente normativa ha permesso al Ministero della pubblica istruzione di utilizzare, per il solo insegnamento della religione cattolica, anche docenti di scuola elementare e materna appartenenti alla dotazione organica aggiuntiva o in soprannumero, valutando a tutti gli effetti il servizio prestato come servizio in istituto;

che tale valutazione paritetica è stata più volte confermata in disposizioni normative (ad esempio con l'ordinanza ministeriale n. 331 del 1991 in tema di conferimento di supplenze annuali o la circolare ministeriale n. 43 del 1992 in tema di ricostruzione della carriera dei docenti statali di ruolo);

che questo riconoscimento è stato parzialmente negato dall'ordinanza ministeriale n. 92 del 1990, applicata, fra l'altro, in senso fortemente restrittivo da alcuni provveditorati agli studi, che su questa base hanno operato illecite esclusioni;

che tale controversa interpretazione crea una duplice sperequazione: fra i docenti appartenenti ad aree geografiche divise (a causa delle citate differenti valutazioni dei provveditorati) e tra gli insegnanti di religione cattolica e gli altri, poichè crea una disparità di trattamento fra docenti diversamente impegnati nella stessa scuola ma giuridicamente equiparabili nella prestazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quale debba essere l'interpretazione dell'ordinanza ministeriale in oggetto (la n. 92 del 1990);

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover emanare un provvedimento che inequivocabilmente riconosca ad ogni effetto di legge il servizio prestato quale insegnante della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari statali affinché tale riconoscimento venga esplicitamente dichiarato nei prossimi bandi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne ed elementari.

(4-03126)

(6 maggio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che la disposizione contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 92 del 6 aprile 1990 - relativa all'indizione del concorso magistrale riservato - abbia precluso la possibilità di far valere, ai fini dell'ammissione al concorso medesimo, il servizio prestato in qualità di docenti di religione.

Al riguardo, si deve far presente che la succitata ordinanza è stata emanata in attuazione della normativa contenuta nella legge n. 417 del 27 dicembre 1989 la quale, tra i requisiti di ammissione ai concorsi per soli titoli, richiede, tra l'altro, un servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta giorni «per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto...» (così come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 10, lettera b).

Nel caso specifico pertanto, oltre al possesso del diploma magistrale, si richiedeva che gli interessati avessero prestato servizio di insegnamento non limitato alla sola religione - come nel caso segnalato - ma dello stesso tipo di quello impartito in posti di organico della scuola elementare.

In relazione ai requisiti in proposito pervenuti il Ministero non ha mancato di chiarire che l'insegnamento della religione non poteva rientrare nella previsione normativa in atto regolante la materia e, quindi, non era da considerare utile ai fini della partecipazione ai concorsi in parola.

Si conferma, infine, che tale indicazione è stata espressamente inserita nel bando di concorso per soli titoli indetto con decreto ministeriale del 30 marzo 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 44 del 4 giugno 1993.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(28 giugno 1993)
